

XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6 - 8 ottobre 2022

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
ORDINAMENTO FORENSE (NATURA, COMPITI, FUNZIONI E
ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI FORENSI)**

Abstract: richiesta di una riforma complessiva dell'ordinamento professionale forense, in senso democratico e partecipativo, incentrata sulla separazione dei poteri e delle funzioni giurisdizionali, regolamentari e amministrative, che preveda che l'Ordine soggiaccia agli obblighi in materia di trasparenza e procedure di evidenza pubblica, che rafforzi le funzioni del Congresso Nazionale Forense anche riconoscendo forza vincolante ai deliberati congressuali e valorizzi la partecipazione delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

PREMESSO CHE

- il Titolo III della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Legge Professionale"), in tema di Organi e funzioni degli ordini forensi, disciplina la natura, la competenza e le funzioni delle istituzioni forensi nazionali;
- l'art. 34 della Legge Professionale disciplina il sistema elettorale dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, conferendo diritto di elettorato attivo ai Consigli dell'ordine;
- l'art. 35 della Legge Professionale definisce i compiti e le prerogative del Consiglio Nazionale Forense, assegnandogli, fra l'altro, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;
- l'art. 36 della Legge Professionale assegna, sempre al Consiglio Nazionale Forense, la competenza giurisdizionale;
- l'art. 39 della Legge Professionale prevede che il Congresso Nazionale Forense sia la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue

componenti associative, deputati a formulare proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense e dispone che questo delibere autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegga l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;

- a tale impianto normativo si aggiungono le norme statutarie e regolamentari approvate dal XXXIII Congresso nazionale Forense tenutosi a Rimini il 7 e 8 ottobre 2016 come successivamente modificate ed integrate dal XXXIV Congresso Nazionale Forense nella sessione ordinaria tenutasi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018;

OSSERVATO CHE

- poco prima dell'approvazione dell'attuale Legge Professionale, il Congresso Nazionale Forense di Bari del 2012 approvò una prima mozione che invocava l'immediata approvazione della riforma forense (dato l'imminente termine della legislatura) ed una seconda con la quale chiedeva al Parlamento di provvedere ad una serie di modifiche di questa legge, che tutte le componenti dell'Avvocatura ritenevano necessarie. A distanza di dodici anni, tuttavia, tali interventi correttivi non sono mai stati realizzati;
- la Legge Professionale sconta una serie di gravi carenze ed una impostazione "CNF-centrica" del tutto inadeguata alle esigenze di una moderna avvocatura. Basti ricordare che il Consiglio Nazionale Forense, organo elettivo di secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli Ordini), veste funzioni giurisdizionali, regolamentari ed amministrative, che lo rendono non compatibile, tra l'altro, con il dettato dell'art.111 della Costituzione (e dei Trattati dell'Unione Europea);
- peraltro, il Consiglio Nazionale Forense ha mantenuto l'impianto della legge del 1933, senza alcuna forma di controllo democratico sulla sua gestione, anche economica, da parte degli iscritti, in un contesto nel quale non solo è stata ampliata la durata temporale del mandato consiliare, ma ne sono stati anche aumentati a dismisura i compiti ed i poteri;

RITENUTO CHE

- non è più rinviabile una riforma complessiva dell'ordinamento professionale forense, in senso democratico e partecipativo, incentrata su una ridefinizione della governance che passi dalla separazione dei poteri e delle funzioni giurisdizionali, regolamentari e amministrative, attualmente tutti in capo ad un unico organo nazionale;

- è necessario introdurre e attuare una netta ed effettiva separazione fra la funzione giurisdizionale speciale e le funzioni regolamentari e amministrative, oggi tutte in capo al Consiglio Nazionale Forense;
- è altresì necessario ribadire la natura pubblicistica dell'Ordine professionale, e chiarire che esso soggiace agli obblighi in materia di trasparenza (di cui al D.Lgs. 97/2016) ed alle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica, adeguando l'applicazione delle citate normative alle diversità territoriali e dimensionali dei COA;
- appare sempre viva l'esigenza di garantire forme di rappresentanza politica dell'avvocatura il più possibile condivise e di poter disporre di un soggetto di rappresentanza politica, che possa esprimere la voce dell'Avvocatura in modo unitario. È quindi necessario un rafforzamento delle funzioni del Congresso Nazionale Forense, quale luogo di formazione ed espressione della volontà politica unitaria del ceto forense, riconoscendone il ruolo di rappresentanza e la funzione di determinare gli indirizzi generali dell'Avvocatura sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense, sia pure nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti istituzionali ed associative. Occorre che sia riconosciuta la forza vincolante dei deliberati congressuali rispetto a tutte le istituzioni forensi, per quanto attiene la rappresentanza politica dell'Avvocatura e che il sistema elettorale per l'elezione dei delegati Congressuali sia orientato a favorire il pluralismo mediante la riduzione del numero di preferenze da esprimere in sede elettorale;
- è altresì necessario che sia valorizzata la partecipazione delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative alla vita politica delle istituzioni forensi, riconoscendo il loro apporto alle scelte a tutela degli Avvocati, ampliando le ipotesi di consultazione obbligatoria (attualmente prevista solo al fine di rendere il parere di cui all'art. 9, comma 1 della Legge Professionale) e prevedendone il coinvolgimento in tutte le fasi di formazione di atti regolamentari, anche attraverso forme di partecipazione più incisiva in sede di Congresso Nazionale Forense e spazi di agibilità e interlocuzione politica nell'ambito delle attività delle istituzioni forensi, che garantiscano diritto di tribuna e di intervento;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense, e le istituzioni forensi per quanto di competenza, a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per

sollecitare una pronta riforma della Legge Professionale, previa ampia discussione e condivisione che coinvolga anche gli Ordini e le Unioni territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi indicati nel presente deliberato.

Vasto-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Giampaolo DI MARCO

(sottoscrizione mediante firma digitale)